

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1888 DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 2018

che stabilisce che una sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio non è appropriata nel caso delle importazioni di banane originarie del Guatemala e del Perù

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Un meccanismo di stabilizzazione per le banane è stato introdotto dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra. Un meccanismo analogo è previsto dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra. Tali accordi («accordi»), hanno iniziato ad essere applicati provvisoriamente il 1° agosto 2013 per il Guatemala e il 1° marzo 2013 per il Perù.
- (2) In base ai suddetti meccanismi di stabilizzazione, attuati dal regolamento (UE) n. 20/2013 e dal regolamento (UE) n. 19/2013, una volta che venga superato uno specifico volume limite per le importazioni di banane fresche ⁽³⁾ da uno dei paesi interessati, la Commissione può sospendere temporaneamente il dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane fresche di tale paese o decidere che tale sospensione non è appropriata. A tal fine occorre adottare un atto di esecuzione ai sensi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 20/2013 e all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 19/2013.
- (3) Il 10 settembre e il 15 ottobre 2018, le importazioni nell'Unione di banane fresche originarie del Guatemala e del Perù superavano, rispettivamente, di 70 000 tonnellate e 97 500 tonnellate il volume limite stabilito dai rispettivi accordi pertinenti.
- (4) In tale contesto, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 20/2013 e dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 19/2013, la Commissione ha analizzato l'impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato UE delle banane al fine di decidere se sospendere o no il dazio doganale preferenziale. La Commissione ha esaminato l'effetto delle importazioni in questione sul livello dei prezzi dell'Unione, lo sviluppo delle importazioni da altre fonti e la stabilità complessiva del mercato UE delle banane fresche.
- (5) Il 15 ottobre 2018 le importazioni di banane fresche dal Guatemala e dal Perù rappresentavano il 2,95 % e il 2,80 % delle importazioni nell'Unione di banane fresche soggette al meccanismo di stabilizzazione. Il Guatemala e il Perù rappresentavano inoltre, rispettivamente, l'1,8 % e il 2,2 % delle importazioni totali di banane fresche nell'Unione.
- (6) Nello stesso periodo, le importazioni da grandi paesi esportatori parimenti soggetti al meccanismo di stabilizzazione, in particolare la Colombia, l'Ecuador e la Costa Rica, ammontavano rispettivamente al 51 %, al 64,3 % e al 64,3 % delle relative soglie. I quantitativi «non utilizzati» nell'ambito del meccanismo di stabilizzazione (circa 2,4 milioni di tonnellate) sono pertanto significativamente superiori rispetto alle importazioni totali dal Guatemala e dal Perù (105 366 e 99 698 tonnellate).
- (7) I prezzi delle importazioni dal Guatemala e dal Perù sono stati in media di 527 EUR/tonnellata e di 730 EUR/tonnellata per i primi 8 mesi del 2018 (ultimi dati disponibili), vale a dire, rispettivamente, inferiori del 20 % superiori del 10,7 % rispetto ai prezzi medi delle altre importazioni di banane fresche nell'Unione.

⁽¹⁾ GUL 17 del 19.1.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 17 del 19.1.2013, pag. 13.

⁽³⁾ Sottovoce 0803 90 10 della nomenclatura combinata dell'Unione europea dell'11 ottobre 2018.

